

GABRIELLA ROSSETTI, *Il principio di sovranità nell'età dei comuni*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» (ISSN: 0392-0011), 19 (1993), pp. 423-429.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



Il principio di sovranità nell'età dei comuni

di *Gabriella Rossetti*

Mi soffermerò su uno dei temi guida della ricerca, limitatamente al medioevo e in particolare all'età proto comunale e comunale, un tempo che non è secondario nel profilo tracciato da Paolo Prodi perché sulla individuazione in esso di un momento chiave egli basa considerazioni di lungo periodo che ritengo valga la pena di rimeditare.

Si tratta del tema della sovranità per il quale mi sembra utile approfondire l'analisi istituzionale. È questa a mettere in luce, in un arco cronologico che va pressapoco dalla metà dell'XI alla metà del XIV secolo, e che riguardo a tale tema è ritenuto un *continuum*, tre tappe importanti, tre snodi che condizionarono e modificarono profondamente il concetto stesso di sovranità solo apparentemente immutabile.

In quel periodo la sovranità che era legittimata dall'alto e da Dio divenne sovranità patteggiata, ma nel momento iniziale, individuato bene da Paolo Prodi nell'XI secolo al tempo di Gregorio VII, non furono, a mio modo di vedere, le ragioni giuridiche e politiche, sostenute dagli opposti fautori della Chiesa e dell'Impero per individuare i diversi campi di azione del Sacerdozio e del Regno, ad aprire la strada a un nuovo principio di sovranità laica che alla fine avrebbe prevalso. Il mutamento aveva radici nelle necessità concrete delle popolazioni di trovare un referente politico valido per garantire l'esercizio della giustizia e il rispetto della legge, che la situazione di conflitto dei poteri di vertice evidenziò e che diedero luogo a una sperimentazione politica di autogoverno da parte dei sudditi, in particolare nelle *civitates*, con conseguenze giuridiche e politiche durature.

Non fu quel tipo di legittimazione a mutare, dunque, ma piuttosto mutò la base sociale coinvolta nell'esercizio del potere che, per necessità concrete di governo, esercitò a lungo una funzione di supplenza nei confronti dei poteri d'ufficio carenti, aprendo la strada a nuove istituzioni e a una nuova legittimazione.

Lo strumento che l'istituzione comunale nascente, l'assemblea generale dei *cives* autoreggentesi in forza di un patto giurato solidale adottò, legit-

timando con il proprio consenso l'attività giudiziaria dei propri rappresentanti eletti per garantire l'esercizio della giustizia, fu la giurisdizione arbitrale, il giudizio, cioè, emesso per espressa richiesta delle parti che si impegnavano con giuramento preventivo a rispettarlo, pagando in caso contrario una ammenda pari o superiore al valore dei beni contesi nei casi di contestazioni patrimoniali, subendo la rappresaglia da parte di tutti i *cives* membri dell'assemblea generale, il *colloquium civitatis*, se venivano meno al patto giurato tenendo un comportamento contrario alla *communis utilitas* dei patteggiati che era, in primo luogo, il mantenimento senza prevaricazioni di quanto *iure vel usu* fin lì era stato assicurato.

La natura politica del patto inteso a legittimare l'esercizio del potere per garantire l'applicazione corretta della legge è evidente, ma i *cives* erano anche consapevoli di svolgere una funzione di supplenza nei confronti dei poteri d'ufficio assenti o inefficaci ed erano attenti a non mettersi in aperto contrasto con i massimi poteri legittimanti dell'Impero e della Chiesa.

La applicazione della giurisdizione arbitrale metteva al riparo dal rischio di contestazioni, la dichiarata volontà di salvaguardia del diritto vigente, l'ossequio all'imperatore, formalmente espresso, consentivano l'esercizio indisturbato del potere.

Figura antica e mai caduta in disuso ma in quella congiuntura chiamata a svolgere un ruolo politico inusitato, la giurisdizione arbitrale, universalmente utilizzata nei tribunali dei giovani comuni cittadini, consentì ai rappresentanti eletti della *civitas*, i *consules*, di dirimere tanto cause di natura patrimoniale quanto cause di natura politica, sia laiche che ecclesiastiche, riguardanti i *cives* ma anche gli abitanti del territorio dove la frammentazione delle forme di potere rendeva più precarie le condizioni di vita, più difficile garantire la stabilità delle istituzioni e il mantenimento dei rapporti tradizionali.

Fu la figura feudale, che improntava di sé l'organizzazione del contado e i rapporti sociali e politici, a offrire al tribunale urbano legittimato da una assemblea di *cives* la possibilità giuridica di intervenire anche nel territorio per sanare le situazioni di conflitto e di prevaricazione nei confronti dei più deboli che la lunga lotta per le investiture aveva acuito; e furono *fidelitates* di intere comunità, di gruppi familiari, di singoli, giurate a enti o persone della città, accompagnate o meno da cessioni parziali di terre, immediatamente riottenute in beneficio, in usufrutto o in livello perpetuo, ad assicurare ai comitatini la tutela dei consoli e della *civitas* divenuta già *commune* di fatto, se pur non legittimato dai detentori tradizionali

del potere, avviato per questa via ad assumere la responsabilità del governo del contado.

Il patto giurato di fedeltà agevolava così le nuove forme di aggregazione divenendo strumento politico adeguato perché le *civitates* avessero giurisdizione sui rispettivi *comitatus* per una via che formalmente non era quella tradizionale della investitura d'ufficio, aveva invece regolato sempre i rapporti patrimoniali e sociali, ma consentiva in questo caso alla giovane istituzione comunale della città un controllo politico articolato sulle comunità, i gruppi o i singoli consorzi familiari del territorio.

Fu il bisogno di tutela principalmente la molla che sollecitò aggregazioni, interne a gruppi di diversa estrazione sociale che avevano in comune l'unità dell'insediamento in un'area a rischio perché soggetta a pressioni signorili contrastanti, ed esterne agli stessi, perché i patteggiati avevano individuato nella città e nel suo tribunale il referente politico idoneo ad assicurare i loro fragili equilibri.

Di qui, attraverso la rappresentanza stabile di funzionari cittadini nel territorio, si arrivò al diretto dominio politico.

Il mito del giovane comune cittadino che parte alla conquista del contado va sfatato: i mezzi giuridici esistenti furono piegati alle necessità del momento, utilizzati politicamente per promuovere un mutamento che dopo settanta anni di autonoma sperimentazione politica fu sancito dalla pace di Costanza che chiuse la lotta trentennale con l'imperatore. Non vi fu dagli inizi nessuna volontà di imposizione di un diretto dominio politico, di recupero di un territorio che la città non aveva mai perduto perché non c'era distinzione giuridica tra i due ambiti. La pace di Costanza legittimò definitivamente la superiorità politica della città sul territorio, l'intervento del comune cittadino divenne da volontario coattivo, gli accordi furono rinegoziati direttamente con l'ente comune divenuto a tutti gli effetti pubblico, le comunità del contado, erette a loro volta a comune con rappresentanti propri, giurarono la fedeltà nella mani di un funzionario del comune urbano, da lui accolsero la investitura dei propri rappresentanti.

La pace di Costanza diede legittimità definitiva alla esistenza e alla attività passata e futura dei comuni, ma fu una legittimazione negoziata e *post factum*. Ulteriori importanti mutamenti si verificarono dal primo quarto del Duecento in progressione silenziosa e costante fin oltre la metà del Trecento con la moltiplicazione dei corpi sociali autogestiti e politicamente riconosciuti, per i quali non è ravvisabile un *continuum* né in considerazione verticale né in orizzontale, quanto meno non in una

verticalità che arrivi fino alla sovranità laica né in una orizzontalità che significhi uniformità di appartenenza sociale. Non si individua, per i corpi sociali autogestiti, una sovranità laica come referente di vertice, ma si evidenzia invece nella loro moltiplicazione a tutti i livelli la volontà di crearsi uno spazio politico, di imporre una propria rappresentanza negli organi di governo del comune.

Il principio di partecipazione che è alla base delle solidarietà politiche, dal momento in cui si formarono all'interno della città le gerarchie sociali diede luogo a una selezione, basata soprattutto sulla ricchezza, di gruppi che richiesero sempre nuovi spazi politici.

Quella società che con il governo dei consoli aveva fatto l'esperienza di oltre un secolo di fortuna del principio di partecipazione e di rappresentanza politica tendeva a riprodurre all'infinito le forme di aggregazione che potevano assicurare autonomia di gestione degli interessi comuni e condivisione del potere.

Ammantati di sacro, con un luogo religioso di adunanza e un altare e un santo protettore, i gruppi organizzati, solo apparentemente simili perché ispirati a modelli formali comuni, erano fortemente gerarchizzati e avevano differente peso sociale e politico: le confraternite, che stavano alla base della piramide sociale, erano al grado più alto dell'impegno socio-religioso, al più basso del coinvolgimento politico, mentre gli *ordines*, le «mercanzie» in particolare, al culmine della scala sociale, erano investite di responsabilità politiche proprie e monopolistiche, molto superiori a quelle delle arti intermedie che le mercanzie stesse organizzavano, e dei mestieri che stavano sotto.

Le istanze politiche di riferimento erano a loro volta pluralistiche: le forme di governo che si succedettero nei primi due secoli di vita dei comuni si sommarono alle precedenti senza mai eliderle: il comune dei consoli si sommò a quello del podestà, questo a quello del popolo, senza più la possibilità di avere come referente politico una sola istanza che controllasse tutta la società.

Più ancora della pur alta conflittualità sociale fu la paralisi delle istituzioni a provocare la crisi profonda e irreversibile dei comuni; di essa presero coscienza tanto i «grandi», quei ceti superiori che non erano rappresentati più ormai né nel popolo né nelle arti ma avevano riprodotto fuori la loro colleganza andando a formare le potenti parti sovraccittadine e regionali dei guelfi e dei ghibellini, quanto la borghesia mercantile vittoriosa che li aveva espulsi. Si invocò l'intervento di un supremo garante e mediatore di pace che fu individuato nella tradizionale sovranità politica

laica, quel fantasma di impero che, non a caso, fu richiamato in vita dai ceti militari e signorili che erano presenti e attivi soprattutto nelle grandi fazioni esterne; ma quanto erano lontani ormai da quella totale sudditanza, pronta a tradursi in operante spirito di sottomissione, che avevano animato alle origini i «*fideles imperii*», quanto diverso era il ruolo affidato all'impertore, non più fonte di ogni diritto ma garante e mediatore della «*pax et concordia*» dei liberi comuni, sempre compromessa dalla perenne lotta delle fazioni.

La diagnosi dei grandi ceti mercantili non era diversa: la conflittualità delle fazioni rendeva impossibile la concordia e la pace che sole consentono la crescita civile, ma la terapia suggerita era improntata a maggior realismo politico, era constatazione che «meglio mena sue faccende un signore che è solo a' fatti suoi, che un comune che sono assai». Così si esprime Marchionne di Coppo Stefani nel felice assioma che compendia le ragioni del mutamento in atto dovunque nei decenni centrali del XIV secolo: troppi a comandare. Ma la soluzione non era individuata nel sogno di un salvatore venuto da lontano a ristabilire dovunque quella pace e quella giustizia che avrebbero consentito di reintegrare nelle comunità cittadine i ceti militari espulsi che la dura esperienza del fuoruscitismo aveva reso solidali, ma nel rimedio locale e attuale che premiava il più bravo e il più forte, quegli che, rompendo verticalmente le solidarietà dei gruppi costituiti sapeva assicurarsi una clientela, reclutata in tutti gli strati sociali, pronta a divenire il suo seguito politico grazie al carisma perenne della ricchezza. La realtà dava ragione a questa diagnosi e a questa esperienza.

Ecco allora che il *continuum*, se è questo che si vuole individuare, non sta in quel ritorno di sovranità, tanto mutata e non più legittimante, che la realtà aveva sconfitto, ma in quel concetto di patteggiamento che aveva assicurato alle comunità, alle origini delle autonomie cittadine, la nuova sperimentazione politica, subito codificato, come nei *Brevia Consulium* e nel *Constitutum usus* pisani, con il termine tipicamente contrattuale di *securitas*; un patto, una garanzia – è questa la differenza fondamentale – che ora non era più generale ma particolare perché la sua validità non si basava più sulla solidarietà dei patteggiati e la fedeltà al giuramento comune ma era invece affare privato tra la clientela e il signore: non patto solidale, non *con-iuratio*, ma contratto, l'uno e l'altro privati.

Questo va precisato: se il patto è generale non per questo muta la sua natura da privata a pubblica, quello che si instaura è un sistema privato di rapporti. Ma un chiarimento si impone: il *continuum* tra pubblico e privato non è la privatizzazione del pubblico – è stato questo il cavallo

di battaglia degli storici del diritto dalla fine dell'Ottocento agli anni Cinquanta del nostro secolo – ma la continuità della funzione pubblica in forme privatistiche fintanto che la nuova realtà, ormai completamente vincente, ha eliminato finanche gli ultimi residui dell'organizzazione precedente e si legittima come la sola realtà politica funzionante.

L'ultimo e definitivo patteggiamento è quello sottoscritto a Costanza: di lì in poi, neppure nel contado signorile si distingue più *Genossenschaft* o *Herrschaft*: quale che ne sia l'origine, la realtà operante è sempre e comunque *Genossenschaft*.

Sono problemi complessi e non so se sono stata abbastanza chiara nella mia esposizione. Il giuramento è certamente un approccio privilegiato, bene individuato dall'Autore, per comprendere la realtà di quei secoli, ma se l'analisi è tenuta soltanto sul piano della legittimazione, o meglio se il principio di legittimazione è ritenuto immutabile, quella realtà sfugge a ogni tentativo di comprensione. Quando muta il principio costituzionale dell'organizzazione della società, e il mutamento si consolida in forme di potere destinate a durare, muta anche la qualità della legittimazione: il *continuum* si sviluppa a partire dalla grande modificazione socio-politica e fino alla sua completa realizzazione istituzionale.

L'analisi politologica deve avere la sua verifica ineludibile nell'analisi istituzionale e sociale, altrimenti, dopo tanto sforzo critico, saremo costretti a concludere onestamente con l'Autore che il principio di sovranità diventa evanescente in basso ed evanescente in alto e questa impressione generalizzante e metastorica ci toglierà il piacere e la possibilità di capire «come» la modificazione si è realizzata: quel «modo» del mutamento che è il solo vero obiettivo dell'indagine storica.

Riconosco volentieri che il patto giurato costituisce un angolo di visuale importante per comprendere alcuni secoli della storia italiana ed europea; che poi esso possa divenire anche strumento politico necessario, in un'epoca di disgregazione non solo politica ma anche etica quale è la nostra, non appartiene alla storia ma alla profezia e non ho a disposizione analisi utili per verificarlo: un «sistema» somiglia soltanto a se stesso e ha al proprio interno quegli elementi tiranti che individuano la direzione del suo andare.

Concluderò il mio intervento con le stesse parole che usai il 1990 al termine di una relazione dal titolo: «Idea d'Europa nel medioevo o realtà europea del medioevo?», in occasione dell'incontro italo-tedesco patrocinato dall'Istituto storico italo-germanico di Trento e dall'ente Villa Vigoni e dedicato a l'«Idea d'Europa»; allora io mi occupai proprio dei secoli

che abbiamo ripercorso insieme, in prospettiva europea e con occhio rivolto anche ai problemi del nostro tempo, e dedussi da quella analisi le considerazioni che seguono e che ancora mi sembrano accettabili: «Se l'esperienza del passato insegna qualcosa, e non perché la storia si ripeta o perché sia *magistra vitae*, ma – secondo la weberiana razionalizzazione tipologica di modelli sperimentati – per un confronto a posteriori di analoghe situazioni, pluralistiche e frammentate quale è la nostra ed era quella di allora, è che l'unità e l'integrazione si creano più con una legislazione di base garantista comune, autonomia di reggimenti interni e un complesso gioco di accordi caso per caso, che con la costruzione di complicati organismi politici che forzino la individualità sociale, politica e culturale di paesi che vogliono collegarsi senza perdere la propria identità».

Oltre non potrei ragionevolmente andare.

